

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI LOMBRIASCO
P.R.G.C.

LEGGE REGIONALE 05.12.1977, n° 56 e s.m.i.

P.R.G.C. APPROVATO con D.G.R. n. 34 – 12976 in data 30.12.2009

VARIANTE n° 001, (Art.17, c.8 L. Reg. 5.12.1977, n°56 e s.m.i.) D. Comm. Straordinario n. 11/2012 in
data 26.04.2012

VARIANTE n° 002, (Art.17, c.8 L. Reg. 5.12.1977, n°56 e s.m.i.) D.C.C. n. 46/2012 in data 20.12.2012

III[^] VARIANTE PARZIALE
AI SENSI DEL 5° COMMA DELL'ART. 17 DELLA L.R. n° 56/77
s.m.i.

Approvata con Delibera C.C. n° _____ in data _____


OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE PARZIALE

IL SINDACO
Dott. Marco ANDREOLI

SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara NASI

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Geom. Maria Lucia BIGLIONE

IL PROGETTISTA
Arch. Giorgio SIMONINO





Spett. COMUNE DI LOMBRIASCO

OGGETTO: OSSERVAZIONI GENERALI AL PRGC.

1a) ALL. 1 e tavole varie

Attività agricole. Le aziende agricole riportate in pianta andrebbero riviste: qui si elencano alcune evidenze che meriterebbero comunque approfondimenti.

- 1- La casa ex Robasto (inizio di via Carmagnola con ingresso carraio da via Ortensia cellula 170) ormai non è più agricola perché è morto l'unico occupante.
- 2- La casa ex Gastaldi di via Camposanto (attuale cellula 230) è in corso di ristrutturazione come civile abitazione da parte del nuovo acquirente sig. Ariatello
- 3- La casa già di Felice Tesio di vicolo Boschetto (cellula 26) è libera: l'unico occupante è morto: la vecchia azienda occupava la cellula 26 e 27.
- 4- La casa in via Osasio di fronte a viale Monviso (cellula 61) è a destinazione agricola?
- 5- La casa Vigna di viale Monviso (cellula 63) è agricola? (i vecchi proprietari sono morti).
- 6- La casa di via Bernardona 1 (cellula 215) di Gastaldi ora è un'azienda agricola e non è segnata.
- 7- Altre case risultano agricole, ma ormai senza attività agricola.

1b) - L'ex Mulino di via Torino è da decenni che non esiste più come attività artigianale;

- I ristorante da Elena e le Lanterne non esistono più;
- Non è stata indicata la pizzeria tra i locali pubblici;
- I distributori di carburante non esistono più.

ALL. 2 E ALTRE TAVOLE

- AII. 2.1)** La rotonda verso Torino deve essere inserita come viabilità esistente non come viabilità in progetto.
- AII. 2.2)** Sarebbe oltremodo utile inserire nelle tavole, per completare il quadro di Lombriasco, anche la rotonda verso Casalgrasso magari indicandola in grigio leggero. È vero che è posta nel territorio della provincia di Cuneo, ma è anche vero che fu realizzata dalla provincia di Torino e che la manutenzione è di Lombriasco come pure l'illuminazione del tratto di strada che conduce ad essa. Inoltre si vedrebbe anche lo sbocco della strada-argine prevista nel piano e andrebbe a completare la configurazione dell'area.

RELAZIONE

- 1 c1)** - In via Osasio, zona fornace D6, sono riportate lungo la provinciale in tutte le tavole 2 blocchi di edifici: in realtà ce n'è uno solo (il primo sulla sinistra della strada per chi va verso Osasio) quindi occorre eliminare il secondo.
- 1 c2)** - Per quanto riguarda la fornace non so quanto sia opportuno indicarla come BCA in quanto trattasi di un edificio solo da demolire.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- 1 d1)** Art. 12. 5. Alla quarta riga sostituire la parola ~~almeno~~ con **aumento**.
- 1 d2)** Art. 21.6 In questo comma era stata introdotta al posto di "1/3 della superficie del lotto" la novità "1/3 della superficie libera". Però la parte del comma successiva risente della vecchia norma difatti non si capisce il significato di "*Nella verifica del rapporto di copertura si deve tener conto di tutte le superfici coperte (esistenti e previste...)*". Quindi occorrerebbe o non dire nulla o dire ad esempio: "Nella verifica del rapporto di copertura si deve dedurre dalla superficie totale del lotto la superficie coperta esistente e verificare che la superficie del b.f. in progetto sia inferiore o pari a 1/3 della superficie del lotto libera da fabbricati".
- 1 d3)** Art. 19, punto 5.1: Occorrerebbe chiarire definitivamente la clausola inserita al punto 5.1. dell'art. 19 che recita:

“In presenza di SUE la confrontanza fra fabbricati all'interno della porzione di area interessata dal SUE (con esclusione dei fabbricati che prospettano direttamente sui confini dell'area stessa) può ridursi a 2/3 dell'altezza”.

Una volta provai a metter in pratica questa disposizione: ma mi si disse che era in contrasto con la norma della confrontanza minima dei 10 metri. Se è in contrasto la si elimini. Mi ricordo che nella circostanza specifica mi si chiese di aprire in quella confrontanza solo finestre di servizio (ma dove è scritto? riportarlo). Sarebbe opportuno finalmente chiarire il problema. Si può ridurre a 2/3 o no? Se si può solo in caso che si aprano finestre di servizio lo si scriva.

Ultimo inghippo “2/3 dell'altezza”, ma di quale altezza: l'altezza del più alto degli edifici confrontanti? l'altezza massima di zona? Se fosse degli edifici si arriverebbe a distanze ridottissime; se fosse dell'altezza massima di zona (10,50 m) si arriverebbe a 7 m.

Stesso chiarimento occorre farlo, per i casi extra SUE, per il punto 5.2 dove in passato ebbi problemi anche per questa regola che volli applicare, ma che mi fu contestata dicendomi che si potevo applicarla, ma solo nel caso in cui aprissi solo finestre di servizio; allora lo si scriva.

OSSERVAZIONE EXTRA

1 e1) 1 - Nel punto 6.4 dell'art. 19 delle N.T.A. è prescritta l'obbligatorietà di rispettare gli allineamenti in atto con la seguente dicitura:

“Fatta salva l'obbligatorietà di rispettare gli allineamenti in atto nel C.S. ...”

Leggendo questa norma non so come sia giustificabile richiedere ai proponenti il progetto, come in un recente P.d.C. in area prossima al municipio, un arretramento per consentire l'inserimento di posti auto.

L'intervento, che genera un'offesa irreparabile all'antico tessuto urbano, pare abbia trovato giustificazione, immotivata, nel comma 2 dell'art. 21 che recita:

“Nel C.S. gli interventi edilizi possono avvenire tanto in presenza quanto in assenza di SUE nel rispetto degli allineamenti di fabbricazione in atto. È facoltà del Comune richiedere la rettifica degli stessi per migliorare la circolazione nel C.S. ...”

L'inserimento di posti auto negli spazi ottenuti con l'arretramento non migliora la circolazione, caso mai migliora i servizi che sono un'altra cosa. Se si fosse voluto consentire la sosta al servizio di ipotetici negozi, che non si ha certezza vengano realizzati, si sarebbe potuto, ben più opportunamente, consentire ad esempio, la sosta breve (30 minuti) e limitatamente all'intervallo orario 8÷20 dei soli giorni feriali, nell'antistante piazzetta prevedendo alcuni posti auto inseriti a pettine: ciò avrebbe risolto il problema senza deturpazioni e con più ampia visuale di manovra.

Quella imposizione di arretramento avrebbe avuto senso solo nel caso in cui nella cartografia del PRGC fosse stato previsto un nuovo tracciato per la viabilità che coinvolgesse tutta la cortina corrente lungo via san Sebastiano da via Ponte a via Ortensia: un intervento sporadico e senza garanzia di prosecuzione, mi si consenta, non ha nessuna giustificazione, né giuridica, né urbanistica, né architettonica e possiede tutte le caratteristiche di un abuso edilizio imposto dal Comune.

1 e2) 2 – Il 24 marzo 2010 con prot. n. 1144, non appena entrata in vigore la Variante Generale al PRGC con DGR 30.12.2009, venne inoltrata una "Richiesta di modifica del PEC in area ex C5 e cambio di destinazione d'uso in area di proprietà CLESA adiacente al PEC". Non ho avuto modo di rilevare che tale richiesta sia stata né considerata, né accolta, né respinta, né che tale richiesta sia stata ritirata.

Lombriasco, 30 gennaio 2014

Enrico Benevello



dott. ing. ENRICO BENEVELLO
via C. Ponte, 10 - 10040 LOMBRIASCO (TO)
tel. e fax 011 9790160
cod. fisc.: BNV NRC 43R19 G303E
p. IVA 01992140010
ORDINE INGEGNERI TORINO N. 28040 S

Comune di Lombriasco
Data 30/01/2014
N. Prot. 0000359 / 2014
Tit. VI Cl. 01 Fasc.



X Comune
Al RESPONSABILE
dello SPORTELLO UNICO

113
2

PER EDILIZIA
del Comune di
LOMBRIASCO (TO) - 10040

AL SINDACO
del Comune di
LOMBRIASCO (TO) - 10040

Oggetto: OSSERVAZIONI PROPOSTE alla Variante 003 del P.R.G.C. adottata con D.C.C. N.38 del 26/11/2013.

I sottoscritti

SCARAFIA LUCIANO, nato a Pancalieri (TO) il 01/05/1948 - Codice Fiscale: SCR LCN 48E01 G303T residente a Lombriasco (TO) in Via delle Rose n.7, nelle qualità di proprietario dell'immobile identificato con il **foglio 10 numero 22**,

RAVERA ANTONELLO, nato a Villastellone (TO) il 10/01/1965 - Codice Fiscale: RVR NNL 65A10 M027G residente a Bandito di Bra (CN) in Via Don Orione (recapitare posta presso Ravera Graziella in Lombriasco (TO) in Viale PO n.10), nelle qualità di comproprietario dell'immobile identificato con il **foglio 10 numero 112**,

RAVERA GRAZIELLA, nata a Villastellone (TO) il 18/11/1962 - Codice Fiscale: RVR GZL 62S58 M027G residente a Lombriasco (TO) in Viale PO n.10, nelle qualità di comproprietaria dell'immobile identificato con il **foglio 10 numero 112**,

RAVERA MARIA TERESA, nata a Villastellone (TO) il 20/04/1958 - Codice Fiscale: RVR MTR 58D60 M027R residente a Casalgrasso (CN) in Via Caduti della Libertà n.11, nelle qualità di comproprietaria dell'immobile identificato con il **foglio 10 numero 112**,

TORTONE FRANCESCA, nata a Cervere (CN) il 03/04/1936 - Codice Fiscale: TRT FNC 36D43 C550U residente a Lombriasco (TO) in Via Fiorita n.9, nelle qualità di comproprietaria dell'immobile identificato con il **foglio 10 numero 112**,

TESIO GIUSEPPE, nato a Lombriasco (TO) il 05/11/1927 - Codice Fiscale: TSE GPP 27S05 E661X residente a Lombriasco (TO) in Via Autinetti n.7, nelle qualità di proprietario dell'immobile identificato con il **foglio 10 numero 19,162,163,245**,

Descrizione dell'oggetto della domanda: **OSSERVAZIONI PROPOSTE alla Variante 003 del P.R.G.C. adottata con D.C.C. N.38 del 26/11/2013 erlaticamente ad un tratto di strada sita in Via delle Rose citata in scheta n.8 per sistemazione ad uso pubblico.**

Ubicazione lotto: LOMBRIASCO (TO) sul prolungamento di Via delle Rose e angolo Via Fiorita

Catasto: al N.C.T.: Foglio 10 numeri 112, 22, 19, 245, 163 e 162

Ravera Antonello - Tortone Francesca
Ravera Maria Teresa
Ravera Graziella - Tesio Giuseppe

P R E M E S S O:

- 1) Che a seguito di successivi incontri tra Amministrazione Comunale e Proponenti è emersa la volontà di definire la sezione stradale di Via delle Rose al fine di procedere ad una successiva cessione al Comune delle aree interessate per la classificazione di tale viabilità fra le "strade comunali".
- 2) Che i sottoscritti in data 05/01/2010 avevano inoltrato domanda per ripristinare il tratto di Via delle Rose precedentemente citato con condizioni descritte nella relazione tecnica allora allegata;
- 3) Che a seguito di tale richiesta sono stati eseguiti incontri chiarificatori al fine di poter procedere analizzando tutte le problematiche;
- 4) Che l'Amministrazione Comunale ha comunque già provveduto nella Variante n.003 del P.R.G.C. adottata con D.C.C. del 26/11/2013 a rettificare gli errori cartografici presenti nelle tavole (vedi tavola n.8 dello stato attuale e dello stato in variante) perché non corrispondenti alla situazione di fatto;

Ciò Premesso, i sottoscritti

2.1) PROPONGONO all'Amministrazione Comunale di rettificare la sezione stradale a metri 5,80.

Si evidenzia inoltre che il pubblico interesse nasce dalla piena ed incondizionata disponibilità dei sottoscritti a cedere gratuitamente tutte le aree necessarie per la realizzazione della viabilità pubblica oltre a voler compartecipare economicamente alla realizzazione delle opere.

Si precisa che la compartecipazione delle spese è da intendersi per le spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, spese per frazionamenti e spese dovute dall'atto di cessione dal notaio.


2.2) Si richiede inoltre oltre alla riduzione della sezione stradale che siano rimosse fasce di rispetto e/o limiti e/o riduzioni prospicienti il tratto di via pubblica in oggetto al fine di permettere la costruzione di box sul futuro confine tra le proprietà dei proponenti e la nuova strada.

DOCUMENTI ALLEGATI

- estratti tavole 8 dello stato attuale e dello stato in variante con annesse schede controfirmate;


Lombriasco, 20/01/2014

I PROPONENTI


Ravera Attilio
Ravera Marco
Ravera Grazia
Torbione Francesco

COMUNE DI LOMBRIASCO (Prov. di TORINO)		Riferimenti Modifiche cartografiche		
N. SCHEDA 8	VARIANTI al P.R.G.C. (5° comma dell'art 17 della L.R. n° 56/77 s.m.i.) (in barato doppio le parti eliminate) – (in <i>grassetto corsivo</i> le parti aggiunte)	N.d.A.	TAVOLE Tav.3 –Viabilità e zonizzazione sviluppo alla scala 1:2000	TABELLA n°
<p>SITUAZIONE: Tav.3 –Viabilità e zonizzazione sviluppo alla scala 1:2000</p> <p>PROPOSTA DI VARIANTE:</p> <p>Modifiche in cartografia rettifica Via Delle Rose</p> <p>Modifiche Tav.3 –Viabilità e zonizzazione sviluppo alla scala 1:2000</p> <p>La modifica è finalizzata alla rettifica di un tratto della Via delle Rose in quanto la situazione reale non coincide con quella cartografica. Si allegano alla presente scheda l'estratto del PRGC stato attuale e l'estratto del PRGC stato in variante.</p> <p>Si allegano alla presente scheda l'estratto del PRGC stato attuale e l'estratto del PRGC stato in variante.</p>				

Roberto Aforoll
 Roberto Aforoll
 Roberto Aforoll
 Roberto Aforoll
 Roberto Aforoll
 Roberto Aforoll



Padere Atorelli
 Padere Nava Eves
 Padere Grazzetta
 Portone Francesco
 Cera Giuseppe



AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
- SERVIZIO URBANISTICA -

www.provincia.torino.gov.it



Prot. n.° 22600/2014
Struttura Mittente - IA4 -

Torino, 06/02/2014

**Al Signor Sindaco
del Comune di LOMBRIASCO**

**Oggetto: TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' E OSSERVAZIONI DELLA
PROVINCIA ALLA VARIANTE PARZIALE N. 03 AL P.R.G.C. -**

(Pratica n° 075 - 2013)

Si trasmette, in allegato, copia della deliberazione della Giunta Provinciale n° **50 - 1195 2014**, del **04/02/2014**, con la quale viene dichiarata la compatibilità della Variante Parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento; si trasmette altresì copia della determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica n° **9-3670-2014** con la quale si esprimono le osservazioni della Provincia alla variante Parziale sopraccitata.

Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 66/77, così come integrato dall'art. 4 della L.R. n. 1/07, una copia della deliberazione di approvazione, unitamente ad una copia degli elaborati del Piano Regolatore Generale aggiornati, contenenti gli estremi della deliberazione di approvazione, dovrà essere trasmessa alla Provincia e alla Regione **entro 10 giorni dalla sua adozione**.

Distinti saluti

**Il Dirigente
(dott. arch. Gianfranco FIORA)
F.to in Originale**

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LOMBRIASCO - VARIANTE PARZIALE 003 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione dell'Ass. Avetta.

Premesso che per il Comune di Lombriasco:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G.R. n. 34-12976 del 30/12/2009;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 26/05/2012 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 38 del 26/11/2013, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Provincia in data 24/12/2013 (pervenuto in data 31/12/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata Legge Regionale;

(Prat. n. 76/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 358 abitanti nel 1971, 864 abitanti nel 1981, 937 abitanti nel 1991, 1.005 abitanti nel 2001 e 1.056 nel 2011, dati che evidenziano un incremento demografico costante nei decenni esaminati;
- superficie territoriale di 721 ettari, prevalentemente di pianura con pendenze inferiori al 5%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 426 ettari rientrano nella Classe I⁺ (pari a circa il 59% della superficie comunale) e 295 ettari rientrano nella Classe II⁺ (pari a circa il 41% della superficie comunale);
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale "n. 12 - Carmagnolese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- non è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- è individuato quale "Centro Storico di tipo D, di interesse provinciale", ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- sistema produttivo: il PTC2 non individua Ambiti di valorizzazione produttiva ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 663 ora di competenza Provinciale (nel tratto compreso tra l'innesto con la S.S. 20 a Carignano e Confine Provincia a Lombriasco), dalle Strade Provinciali n. 129 di Carmagnola e n. 147 di Oitana;
 - è interessato dal progetto di viabilità n. 161.1 "Sp. 663 - adeguamento funzionale - viabilità carmagnolese - da Carignano a Lombriasco - Tipo intervento: adeguamento", di

- cui alla Tavola n. 4.3 del PTC2;
- E' altresì interessato dall'attraversamento di una dorsale ciclabile esistente inserita nel Programma piste ciclabili 2009. Non è attraversato da linee ferroviarie e non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal fiume Po il cui corso è di competenza dell'AIPO (ex Magistrato del Po), e dal Torrente Maira. Lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dalla L.R. n. 20/89 come modificato dalla L.R. n. 32/2008;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 436 ettari di territorio comunale, nonché la previsione di "Limite di progetto" di 1,3 km;
 - tutela ambientale:
 - è presente un Biotopo Comunitario - SIC IT1110016 "Confluenza Po-Maira";
 - Il PTC2 individua ambiti specifici di tutela ambientale, definiti quali "Corridoi di connessione ecologica (corridors)" e "Fasce perifluviali" di cui all'art. 47 del PTC2;
 - è classificato come comune sismico di "Zona 3- procedure punti 4, 5, 7, 8" ai sensi della D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale 003 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38 del 26/11/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede alcune modifiche normative e cartografiche, ed in particolare propone:

- modifiche al P.E.C. area "C10", finalizzata a comprendere nel P.E.C. la viabilità di connessione con la Piazza Losana e un tratto di viabilità di P.R.G.C. prevista in fregio lato Ovest;
- modifiche normative per la costruzione dei bassi fabbricati - tipologia copertura;
- modifiche normative per la costruzione dei bassi fabbricati nel centro storico;
- rettifica di Via delle Rose, Via Camposanto e Viale Monviso in quanto la cartografia non corrisponde alla situazione reale;
- correzione alla viabilità in Via della Valle e Via Fiorita;
- precisazioni degli interventi di ristrutturazione previsti dalle N.T.A.;
- adeguamento della normativa comunale e del P.R.G.C. alla D.G.R. n. 85-13268 dell'08/02/2010 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- aggiornamento della cartografia con l'indicazione dei Beni culturali;
- verifica e correzione di eventuali errori materiali.

L'Atto deliberativo d'adozione riporta l'esclusione della verifica di assoggettabilità alla VAS "perchè rientra nei casi previsti dal comma 9 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i...". La documentazione di Variante non allega la "Verifica di conformità alla classificazione acustica del territorio comunale" come previsto dalla L.R. n. 52/2000 art. 5 comma 4;

dato atto che la deliberazione C.C. n. 38 del 26/11/2013 di adozione della variante contiene "la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale" ma

non contiene il "prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dalla settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al secondo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/02/2014;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/01/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;


visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che il Progetto Preliminare della Parziale 003 al P.R.G.C. del Comune di Lombriasco, adottato con deliberazione del C.C. n. 38 del 26/11/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche

nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Lombriasco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
- SERVIZIO URBANISTICA -

www.provincia.torino.gov.it

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n. 9/3670/2014

**OGGETTO: COMUNE DI LOMBRIASCO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE 003 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica


visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Lombriasco con deliberazione del C.C. n. 38 del 26/11/2013 (*Prat. n. 076/2013*), trasmesso alla Provincia in data 24/12/2013 (pervenuto il 31/12/2013) ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. n. 38 del 26/11/2013 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, prevede alcune modifiche normative e cartografiche, ed in particolare propone:

- modifiche al P.E.C. area "C10", finalizzata a comprendere nel P.E.C. la viabilità di connessione con la Piazza Losana e un tratto di viabilità di P.R.G.C. prevista in fregio lato Ovest;
- modifiche normative per la costruzione dei bassi fabbricati – tipologia copertura;
- modifiche normative per la costruzione dei bassi fabbricati nel centro storico;
- rettifica di Via delle Rose, Via Camposanto e Viale Monviso in quanto la cartografia non corrisponde alla situazione reale;
- correzione alla viabilità in Via della Valle e Via Fiorita;
- precisazioni degli interventi di ristrutturazione previsti dalle N.T.A.;
- adeguamento della normativa comunale e del P.R.G.C. alla D.G.R. n. 85-13268 dell'08/02/2010 e s.m.i. "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- aggiornamento della cartografia con l'indicazione dei Beni culturali;
- verifica e correzione di eventuali errori materiali.

L'Atto deliberativo d'adozione riporta l'esclusione della Verifica di assoggettabilità alla VAS "perchè rientra nei casi previsti dal comma 9 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i....". La



AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
- SERVIZIO URBANISTICA -



www.provincia.torino.gov.it

documentazione di Variante non allega la "Verifica di conformità alla classificazione acustica del territorio comunale" come previsto dalla L.R. n. 52/2000 art. 5 comma 4; ;

dato atto che la Provincia:


- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Lombriasco con deliberazione C.C. n. 38 del 26/11/2013, le seguenti osservazioni:
 - a) la Deliberazione C.C. di adozione riporta che "*...la variante non presenta i requisiti tali da richiedere l'applicazione della verifica di assoggettabilità alla VAS perchè rientra tra i casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ...*". Preme rilevare che la L.R. n. 17/2013, vigente dal 29/08/2013, ha apportato ulteriori modifiche alla L.R. n. 56/77 e, tra queste, anche al comma 9 dell'art. 17, in merito al processo di Valutazione Ambientale. Si suggerisce, pertanto, di valutare la corretta procedura di esclusione da seguirsi, riferendosi al testo della norma come modificata e già vigente alla data di adozione della Variante;
 - b) il comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., riporta che: "*la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga*". Si rileva che la D.C.C. di adozione della Variante non riporta il "*prospetto numerico*" sopraccitato, che si consiglia, quindi, di riportare nella Deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
 - c) la modifica illustrata nella scheda n. 25 della Relazione, oltre a prevedere una classificazione



AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
- SERVIZIO URBANISTICA -



www.provincia.torino.gov.it

puntuale dei Beni ambientali (già individuati dallo Strumento urbanistico vigente) in base agli specifici riferimenti normativi, propone l'introduzione nell'elenco dei Beni anche del "SIC IT1110016 Confluenza PO-Maira" quale "Bene Paesaggistico: SIC". Dalla documentazione pervenuta, parrebbe rilevare che il "SIC" sopra citato non sia individuato cartograficamente dal P.R.G.C., né presente nel corpo normativo di Piano. Si suggerisce di verificare se l'inserimento di tale Bene ambientale tutelato nelle Norme del P.R.G.C. possa avere ricadute (e di quale portata) sul territorio comunale, appurando contestualmente se lo strumento della Variante parziale possa essere considerato il più consono -o meno - per tale inserimento. Inoltre, si suggerisce di verificare i riferimenti normativi citati, in quanto, oltre alle Leggi regionali segnalate, vi sono altre Fonti (quali, ad esempio, il D.P.R. 357/1997, le Direttive Habitat, ecc.), estremamente caratterizzanti anche nel merito delle procedure autorizzative dei "SIC";

- d) la Deliberazione C.C. di adozione non riporta la modifica illustrata nella Relazione di variante al punto j): "identificazione cartografica e normativa, ai sensi L.R. 42/2000 e D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/2004 e s.m.i., del sito contaminato presente sul territorio comunale identificato con codice regionale n. 2295". Si suggerisce di allineare i due documenti, verificando che nella Deliberazione compaiano tutte le modifiche proposte;
- e) si suggerisce di chiarire se le superfici destinate ad "alberate" costituiscano, o meno, aree a "Servizi pubblici" ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/77 e di verificare se la modifica dell'area "C10" abbia comportato anche modifiche ai Servizi, quali, ad esempio l'individuazione di una nuova area a parcheggio come parrebbe rilevare nella cartografia allegata. Si ricorda che ogni modifica alle superfici adibite a Servizi pubblici dovrà essere espressa mediante idonei conteggi e trovare giustificazione entro l'oscillazione massima e minima prevista dal comma 5 p.ti c) e d) art. 17 L.R. n. 56/77. Sempre nel merito dell'area "C10", si suggerisce di specificare (motivandone la scelta) se la variazione proponga anche la modifica della destinazione dell'area adiacente (come parrebbe rilevarsi dagli estratti cartografici allegati alla Relazione) modificando la destinazione attuale (che parrebbe "E-Aree agricole di salvaguardia ambientale") in "E-Aree produttive agricole";
- f) in merito alla possibilità di "inserire nelle coperture gli impianti necessari per il rispetto della normativa sulla promozione di energia da fonti rinnovabili" per gli edifici posti nel Centro Storico, si suggerisce di confrontarsi con la L.R. n. 13/2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" ed in particolare con l'art. 2 "ambito di applicazione" comma 5. Si consiglia inoltre di appurare se la modifica proposta possa in qualche modo "modificare" le "norme di tutela e salvaguardia" afferenti ad "ambiti individuati ai sensi dell'art. 24" della L.R. n. 56/77, in quanto le Varianti, per essere considerate parziali "non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti" (art. 17 comma 5 p.to h) della citata L.R. n. 56/77 come modificata dalle recenti Leggi Regionali);
- g) in merito alla modifica dell'art. 42 delle N.t.A. "Aree per il Commercio", si suggerisce di inserire il riferimento alle DCR finora emanate, in particolare alla DCR n. 191-43016/2012;
- h) circa l'individuazione del "sito contaminato" cod. n. 2295 dell'Anagrafe Regionale dei siti



AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
- SERVIZIO URBANISTICA -



www.provincia.torino.gov.it

contaminati, si rimanda alle normative specifiche oltrechè alle corrispondenze intercorse con il Servizio Pianificazione e gestione rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità ambientale della Provincia, in particolare alla comunicazione prot. n. 145900 del 30/08/2013;

- i) considerato che la Variante prevede delle lievi rettifiche in merito alla viabilità, si suggerisce, qualora l'Amministrazione Comunale ne condivida il criterio, di inserire nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore (nel caso in cui non contenessero già tale orientamento), una disposizione in base alla quale il tracciato viario in progetto, può subire variazioni in sede di progettazione esecutiva, senza che queste modifiche comportino variante al P.R.G.C., purché tali variazioni avvengano all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate dal Piano o dagli Strumenti urbanistici esecutivi;
 - j) ai sensi dei commi 4-5 della L.R. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica (e l'eventuale revisione) del Piano di Classificazione Acustica. Si suggerisce pertanto di allegare tale dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante. A titolo informatico, si ricorda che le recenti modifiche apportate alla L.R. n. 52/2000 ed in particolare al comma 6 bis dell'articolo 7, prevedono che "*la modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure.*";
 - k) in ultimo, al fine di poter aggiornare correttamente i nostri dati, si chiede cortesemente di verificare se il Comune, dall'approvazione dello strumento vigente (2009) ad oggi, abbia effettuato o meno altre varianti parziali ai sensi del comma 7 art. 17 L.R. n. 56/77, in quanto dai dati in nostro possesso, parrebbe essere presente una Variante parziale approvata con D.C.C. n. 11 del 26/05/2012, non menzionata nella documentazione di Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
 3. **di trasmettere** al Comune di Lombriasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 06/02/2014

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale